



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO

L.C. 4/26
Sent. 8/26
Rep. 8

- sezione prima -

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

Dott. Marco Erminio Maria Tremolada	Presidente
Dott. Mirco Lombardi	Giudice
Dott. Dario Colasanti	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario per l'apertura della procedura di liquidazione controllata n. 93/25 promosso su istanza depositata in data 12/12/2025;

DA

_____ residente in _____ in via _____

_____ assistito e difeso dall'Avv. Andrea Pizzagalli e coadiuvato dal Gestore della Crisi Rag. Roberto Ercole Scaccabarozzi;

- letta la domanda del ricorrente;
- esaminati gli atti, tra cui la relazione depositata dal gestore della crisi Rag Roberto Ercole Scaccabarozzi, ai sensi dell'art. 269 CCII, dalla quale risulta un giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione fornita.
- Esaminate le note ai sensi dell'art. 127 cpc e l'integrazione della relazione particolareggiata depositata in ottemperanza al provvedimento del Giudice Relatore del 18.12.2025;
- sentito il Giudice relatore;
- rilevato che il sovraindebitato, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett c) CCII, non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- rilevata la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. b), CCII, in considerazione del fatto che il ricorrente è residente in Cassago (LC);
- rilevato che non risulta la proposizione di diverse precedenti domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che dalla lettura della relazione del Gestore non emergono atti in frode ai creditori;



- ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2 comma 1 lett c) CCII, posto che a carico del ricorrente risultano debiti per € 244.105,75 cosicché il patrimonio di cui dispone risulta chiaramente insufficiente;
- considerato che il gestore della Crisi nell'integrazione della relazione particolareggiata, effettuato il calcolo così come indicato nell'art. 283 comma 2 CCII, ha attestato una eccedenza rispetto alla soglia di riferimento, per cui non sussistono i presupposti per applicare la disciplina dell'art. 283 CCII;
- ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti, di cui agli articoli 268 e 269 CCII, salva la valutazione che a tempo debito dovrà essere svolta ai fini dell'esdebitazione,

P.Q.M.

- dichiara l'apertura della liquidazione controllata di [REDACTED]
[REDACTED], residente in [REDACTED];
- nomina Giudice Delegato il dott. Dario Colasanti;
- nomina Liquidatore il dott. Rusconi Alfonso, con studio in VIA F.LLI CAIROLI 59, LECCO (LC);
- ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori termine fino a 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
- ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione eventualmente esistenti;
- dispone a cura della Cancelleria l'inserimento della sentenza nel sito internet del Ministero della giustizia;
- dichiara che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, ivi inclusi i pignoramenti mobiliari o presso di terzi anteriori all'apertura della liquidazione;
- avvisa che gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti, anche per effetto di cessioni di crediti anteriori all'apertura della liquidazione, o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione controllata sono inefficaci rispetto alla massa;
- ordina, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;



- dispone che la sentenza sia notificata a cura del Liquidatore ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Lecco nella camera di consiglio del 26.01.2026.

Il Giudice relatore
Dott Dario Colasanti

Il Presidente
Dott Marco Erminio Maria Tremolada

